

Fornitura di TABELLE DI SEGNALAZIONE per divieti attività venatoria e valichi montani interessati da flussi migratori e connesso servizio di consegna.

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Contesto normativo di riferimento e obiettivi

La L.R. n. 8/1994 recante *“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”* prevede all'art. 51, che *“la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”*;

In relazione alla suddetta disposizione, si sono costituite, in particolare, le seguenti aree soggette a divieti e limitazioni:

1. con deliberazione di Giunta regionale n. 1341 del 24/08/2021 avente ad oggetto *“L.R. N. 8/1994. Istituzione di zone di rifugio di cui all'art. 22 e di zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 51”*, l'area soggetta a limitazioni *“Valle del Mezzano”* situata nel territorio provinciale di Ferrara, nei comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta che si estende per una superficie geografica di HA 17.245 e coincide con ZPS IT4060008 *“Valle del Mezzano”*;
2. con deliberazione di Giunta regionale n. 1833 del 02/11/2022 una zona soggetta a divieto, ex art. 51 L.R. n. 8/1994, denominata *“Matildico”*, situata nella provincia di Reggio Emilia in comune di San Polo d'Enza, per una superficie agro-silvo-pastorale (SASP) di Ha 53,46, all'interno della quale fosse consentito esclusivamente il prelievo del cinghiale in selezione;

La Legge n. 157/1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* dispone, inoltre, all' art.21, commi 2 e 3, che *“Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”* e *“La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”*.

La L.R. n. 8/1994 art. 52, comma 9, a sua volta dispone che *“La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno”*;

Il PFVR-ER 2018-2023 infine, come prorogato con deliberazione di Assemblea legislativa n.149 del 21 dicembre 2023, al paragrafo 1.4.6 identifica i valichi montani in Emilia-Romagna ai sensi del citato art. 52 L.R. n.8/1994 e al paragrafo 3.3.5 disciplina gli appostamenti fissi, vietandone l'autorizzazione nei *“nodi di concentrazione del flusso migratorio”*;

Le sopra menzionate aree, ove sussiste il divieto totale di attività venatoria (*“Valle del Mezzano”*) e ove è ammesso il solo prelievo del cinghiale in selezione (*“Matildico”*), dalla loro istituzione non sono mai state tabellate ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994;

I valichi montani, come identificati dal PFVR-ER 2018-2023, prorogato con deliberazione di Assemblea regionale n. 149/2023, inoltre, non sono mai stati tabellati quali nodi di concentrazione del flusso migratorio dell'avifauna ove è vietato l'esercizio venatorio.

Per rispondere alle esigenze di limitazione/divieto ex art. 51 L.R. n. 8/1994, e di identificazione delle aree migratorie, si rende pertanto necessario l'acquisto **di tabelle di segnalazione** delle zone ove è parzialmente o totalmente vietato l'esercizio venatorio e dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ove è vietato l'esercizio della caccia, **nella quantità e con le specifiche tecniche** indicate nel presente capitolato ~~tecnico~~ speciale e condizioni contrattuali.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente capitolato è l'acquisizione di tabelle di segnalazione per l'esercizio sul territorio regionale delle limitazioni alla caccia previste dall'art. 51 L.R. n. 8/1994, per “Valle del Mezzano” e “Matildico” per il prelievo del cinghiale in selezione, e di segnalazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ove è vietato l'esercizio venatorio, per un quantitativo complessivo di **n. 1.150 tabelle**.

Art. 3 – Caratteristiche dei prodotti. Modalità di esecuzione.

Tutte le tabelle richieste devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Materiale di supporto:** in lamiera zincata di spessore 4°+/- adeguatamente trattate per evitare l'ossidazione;
- **Caratteristiche tabella:** nervatura o imbutitura di irrobustimento a rilievo nei lati superiore e inferiore; due fori di fissaggio al centro dei lati superiore e inferiore;
- **Stampa:** con metodo serigrafico totalmente indelebile, cottura a forno 200°C;
- **Anteprima:** la bozza delle tabelle deve essere visionata e approvata dalla Regione prima della stampa definitiva;
- **Tempi di consegna:** 6 gg dall' approvazione della bozza di stampa;
- **Testo, colore, formato, logo, quantità, luogo di consegna:**

N.	Testo tabelle	Colore, formato, logo (per tutte le tabelle)	Quantità	Luogo di consegna con scarico a piè di camion presso:
1	Regione Emilia-Romagna DIVIETO DI CACCIA “VALLE DEL MEZZANO” ART. 51 L.R. N.8/1994	<u>Colore:</u> fondo giallo; testo nero; <u>formato:</u> cm. 33x25; <u>Logo</u> Regione Emilia-Romagna: monocromatico orizzontale nero (fornito dalla committenza).	400	FERRARA: Centro Servizi ATC, Via Porta Catena 48 – Ferrara. Referente: Fattorini Maurizio tel. 338-2327679
2	Regione Emilia-Romagna DIVIETO DI CACCIA “VALICO DI INTERESSE MIGRATORIO” ART. 21 COMMA 3 L. N. 157/1992		600	PARMA: Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, Strada dei Mercati, 9B (PR). Referente: Zanza Paolo tel. 0521 531048

3	Regione Emilia-Romagna DIVIETO DI CACCIA TRANNE CINGHIALE IN SELEZIONE “MATILDICO” ART. 51 L.R. N.8/1994	150	REGGIO EMILIA: Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, Via Gualerzi 38-40, località Mancasale di Reggio Emilia (RE). Referente: Soliani Matteo 0522 407876
Quantità totale		1.150	

Nel prezzo offerto è compresa la consegna delle tabelle con scarico a piè di camion presso i luoghi indicati nel quadro precedente, previo accordo con i referenti regionali.

Le tabelle devono essere consegnate entro il **30 settembre 2024**.

Art. 4 - Importo stimato del contratto

L'importo stimato del contratto è pari ad euro **1.955,00** (millenovecentocinquantacinque/00) di cui euro 0,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge. Il contratto sarà stipulato a corpo, pertanto il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta del fornitore si intende fisso e invariabile.

Art. 5 - Importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici è pari a euro 2.346,00, oltre ad IVA di legge, ed è comprensivo di:

- importo stimato del contratto indicato all'art. 4 che precede;
- importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, di cui all'art. 10 del capitolato pari a euro 391,00, oltre a IVA di legge.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data di stipula e fino alla data di completa esecuzione della fornitura oggetto del contratto, e comunque entro il 30 settembre 2024.

Art. 7 - Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, configurandosi l'attività in oggetto come mera fornitura, senza posa in opera, installazione o montaggio, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione; pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Art. 8 - Garanzia definitiva

L'affidatario non è tenuto alla presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, considerato l'importo esiguo e in ragione della breve durata contrattuale. **Art. 9 - Corrispettivo**

Il corrispettivo della prestazione è quello risultante dall'Offerta dell'affidatario, entro il limite massimo del contratto, si intende fisso e invariabile e comprende, tra l'altro:

- a. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna al piano, gli oneri per la sicurezza;
- b. gli oneri relativi a tutti i servizi connessi.

Lo stesso è dovuto unicamente all'Operatore economico, pertanto nessuna terza persona può vantare qualsivoglia diritto nei confronti dell'Amministrazione in conseguenza del presente capitolato e del contratto a cui esso accede, salvo quanto disposto al successivo articolo "Cessione del contratto e dei crediti".

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e comprende tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane pertanto a carico dell'affidatario.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'offerta è formulata dall'affidatario a proprio rischio e in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, pertanto, il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, l'affidatario stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, fatto salvo quanto previsto all'articolo "Modifiche del contratto in corso di esecuzione".

Art. 10 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Sono ammesse modifiche, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art.120 del D.lgs. 36/2023, in particolare, è applicabile il comma 9 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, quale importo opzionale, in caso si renda necessaria l'esecuzione di forniture ulteriori. In tale caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore stimato delle suddette opzioni è previsto all'art. 5 del presente capitolato.

Non si applica la revisione dei prezzi, trattandosi di contratto a esecuzione istantanea.

Art. 11 - Penali

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel capitolato ed entro i termini di cui agli articoli 3 "Caratteristiche dei prodotti. Modalità di esecuzione" e 6 "Durata del contratto".

Ai sensi di quanto previsto all'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini indicati, per ogni giorno solare di ritardo è applicata la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, entro il limite del 10% di detto ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso verranno applicate all'affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui le prestazioni sono

eseguite in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto il soggetto stipulante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 gg. di ritardo l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'affidatario stesso, nonché l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati all'affidatario dall'Amministrazione per iscritto. L'affidatario deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio dell'Amministrazione ovvero non siano state presentate o le stesse non siano pervenute nel termine indicato possono essere applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto o dalla garanzia se prestata.

Art. 12 - Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto all'affidatario su presentazione di regolare fattura e previo accertamento, da parte della Regione, della regolare esecuzione della fornitura rispetto alle clausole previste nei documenti contrattuali e nel presente Capitolato.

Il pagamento avviene in **unica soluzione**, in conformità alle modalità e nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e dal presente capitolato.

Il corrispettivo è suscettibile di riduzioni qualora la prestazione non risulti regolarmente eseguita.

A conclusione dell'intera fornitura, l'affidatario deve **comunicare l'ultimazione della prestazione**.

Dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, entro 5 giorni, il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni emette il **Certificato di ultimazione della prestazione**, che è comunicato all'affidatario.

L'affidatario, prima di emettere fattura elettronica, deve attendere il ricevimento:

- del **Certificato di regolare esecuzione** che accerta la conformità della fornitura eseguita rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato;
- del **Certificato di pagamento** emesso dal RUP.

Il pagamento del corrispettivo è eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall'affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo all'Affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Non si applica l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di contratto a esecuzione istantanea.

Art. 13 - Modalità di fatturazione

L'Amministrazione può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214, della legge n. 244 del 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014).

Il Codice Univoco Ufficio è **PT4TPL**

L'affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti che verranno riportati nel certificato di pagamento trasmesso al fornitore:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice identificativo di Gara (CIG);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa;
- numero di protocollo e data del certificato di pagamento (Prot. gg.mm.aaaa.nnnnnnn.U).

La Regione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario, applicando il meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione "Operazione con Scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell'affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi della medesima legge n. 136/2010, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al servizio oggetto del contratto.

Nei contratti di appalto, subappalto ed in quelli stipulati con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dovranno essere previste:

- a) clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- b) clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- c) in caso l'appaltatore sia una RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione, qualora all'atto dell'offerta l'affidatario ne abbia dichiarato l'intenzione e abbia indicato le attività che intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera né la prevalente esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 52 del codice, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto.

A tal fine il contratto di subappalto e la documentazione, prevista dall'art. 119, comma 5 del codice, sono trasmessi all'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, se previsti, da parte del subappaltatore.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 16 – Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente capitolato.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi/forniture oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'affidatario garantisce che i beni oggetto della fornitura sono immuni da vizi, ai sensi dell'art.1490 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la richiesta di riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto medesimo.

In caso di non conformità della fornitura consegnata, il ritiro e la sostituzione del bene sono gestiti dal fornitore, con spese a suo carico.

L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto

a cui accede il presente capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Le prestazioni debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato, nei documenti in esso richiamati e nell'offerta presentata dall'affidatario.

Nel caso in cui per eseguire le prestazioni oggetto del contratto l'affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato. Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell'affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L'affidatario è tenuto ad ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alle prestazioni contrattuali vincolano l'affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l'affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L'affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La mancata esatta esecuzione delle attività comporterà una riduzione del corrispettivo da riconoscere in rapporto alle attività non rese o rese in modo difforme da quanto pattuito. L'affidatario si obbliga a

rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente capitolato.

L'affidatario, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato, si impegna a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente capitolato o nel contratto a cui esso accede, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto.

Articolo 17 – Sicurezza e riservatezza

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei paragrafi da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente alle procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 18 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del D.lgs. 36/2023.

Come previsto dall'art. 120, comma 12, del codice, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità all'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 19 - Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Amministrazione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.52 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Art. 20 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, di recedere unilateralmente dal contratto, in

tutto o in parte, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'affidatario, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al solo pagamento dell'importo definito secondo quanto previsto dall'art.123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 21 - Norme sull'anticorruzione

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, che dovesse manifestarsi anche nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 95 comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023.

Art. 22 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'aggiudicatario che non possano essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Bologna.

Art. 23 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 24 - Proprietà dei Prodotti

Tutto il materiale realizzato a cura dell'affidatario, sia in forma scritta sia in forma comunque leggibile dall'elaboratore, è da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà

utilizzarlo nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'affidatario medesimo.

Art. 25 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l'affidatario:

- ☐ il presente capitolato speciale e condizioni contrattuali e il disciplinare di procedura;
- ☐ l'offerta del fornitore, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel disciplinare di procedura;
- ☐ il capitolato speciale del Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi presente sulla piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER (MERER), laddove non preveda disposizioni contrastanti con il capitolato e il disciplinare di procedura;
- ☐ il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione;

Si rinvia, inoltre, all'osservanza della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico di Intercent-ER.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 26 - Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del RUP sono definite dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2 del codice.

Il Responsabile Unico di Progetto che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione (DEC) è l'Avv. Vittorio Elio Manduca, Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna tel. 051-5274820

PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e stipula del contratto è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna tel. 051-5278240

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Art. 27 – Obblighi in materia di trasparenza

Gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, della Delibera ANAC n. 264/2023 e del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026, approvato con delibera di Giunta n. 157/2024, i quali stabiliscono le modalità per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza

Art. 28 - Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della gara/affidamento e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

L Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20 comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 431; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione tempo si conservano

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; ☐ di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni e servizi.